

CONDIZIONI CONTRATTUALI PER AFFIDAMENTI DIRETTI DI SERVIZI

Art. 1.	NORME REGOLATRICI	2
Art. 2.	VALIDITÀ DELL'OFFERTA	2
Art. 3.	VERIFICA DEI REQUISITI	3
Art. 4.	GARANZIA DEFINITIVA	3
Art. 5.	DURATA	3
Art. 6.	CORRISPETTIVO	3
Art. 7.	MODIFICHE CONTRATTUALI	3
Art. 8.	PROROGA.....	3
Art. 9.	ESECUZIONE.....	4
Art. 10.	SUBAPPALTO.....	4
Art. 11.	OBBLIGHI DEL FORNITORE.....	4
Art. 12.	DIRITTI E OBBLIGHI DI NOTARTEL SPA - S.B.....	5
Art. 13.	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.....	5
Art. 14.	VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE	5
Art. 15.	PENALI.....	6
Art. 16.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	6
Art. 17.	TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI	6
Art. 18.	REVISIONE PREZZI	6
Art. 19.	GARANZIA	6
Art. 20.	PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	6
Art. 21.	RISOLUZIONE	6
Art. 22.	RECESSO DI NOTARTEL SPA - S.B.	7
Art. 23.	CONTENZIOSO	7
Art. 24.	RINVIO	7

Art. 1. NORME REGOLATRICI

1. L'esecuzione del contratto è regolata in via gradata:
2. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
 - a. dalle presenti condizioni contrattuali, ovvero dal contratto che dovesse essere eventualmente stipulato a seguito di offerta del Fornitore, ovvero dalla documentazione scambiata tra le parti secondo gli usi commerciali (ad es. richiesta di offerta, preventivo e così via); dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - b. dal "Codice Etico e di Comportamento" della Società disponibile sul sito istituzionale, nell'area "Società trasparente";
 - c. dal "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione" (c.d. Piano Anticorruzione) della Società approvato ai sensi della legge 190 del 2012 disponibile sul sito istituzionale, nell'area "Società trasparente";
 - d. dal "Modello di organizzazione gestione e controllo ex decreto legislativo 231/2001 – Parte Generale" della Società, disponibile sul sito istituzionale, nell'area "Società trasparente";
 - e. dalla "Politica per la Prevenzione della Corruzione" ai sensi della ISO 37001 approvata dalla Società, disponibile sul sito istituzionale, nell'area "Società trasparente".
3. Eventuali condizioni contrattuali, o schema di contratto, trasmessi dal Fornitore sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente se incompatibili con la gerarchia di fonti indicate al comma 1, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nelle presenti condizioni contrattuali, che fossero parzialmente o totalmente incompatibili, Notartel S.p.A. - SB, da un lato, e l'Esecutore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi.
5. Il Fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di appalti pubblici, comprese quelle che potessero essere emanate in corso di esecuzione del contratto.
6. Con la conclusione del contratto il Fornitore si obbliga a svolgere i servizi che gli saranno successivamente richiesti, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità del contratto stesso.
7. I rapporti contrattuali sono altresì regolati, oltre che dal presente contratto, anche dai seguenti documenti: richiesta di preventivo, preventivo formulato dal Fornitore, modulo di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché dai successivi ordinativi che verranno inviati al Fornitore, quali parti integranti e sostanziali del presente contratto anche se non materialmente allegati.
8. Il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso ulteriore, o risarcimento, qualora gli venga richiesto di svolgere servizi per un importo inferiore al valore massimo del contratto.

Art. 2. VALIDITÀ DELL'OFFERTA

1. L'offerta del Fornitore deve avere validità minima di 180 giorni.

Art. 3. VERIFICA DEI REQUISITI

1. Per gli affidamenti inferiori ad € 40.000,00 (quarantamila), Il Fornitore si obbliga a fornire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000.
2. Per gli affidamenti pari o superiori ad € 40.000,00 (quarantamila), il Fornitore si obbliga a fornire la DGUE e a rendere disponibile la documentazione attestante il possesso dei requisiti (artt. 94 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023) sul fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) gestito dall'ANAC.
3. Il contratto produce effetti immediati nei confronti del Fornitore. Ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis, del D.Lgs. 36/2023 — introdotto dal D.Lgs. 209/2024 e chiarito dal Comunicato del Presidente ANAC del 16 aprile 2025 — le verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e ss. del medesimo D.Lgs. sono state avviate in data antecedente alla stipula del contratto, o all'accettazione formale dell'offerta, mediante accesso al FVOE e non risultano integralmente esitate alla data di sottoscrizione.
4. Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva espressa: il sopravvenuto accertamento del mancato possesso, in tutto o in parte, dei requisiti dichiarati dal Fornitore ai sensi del D.P.R. 445/2000 determina la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi degli artt. 1353 e 1456 c.c., con escussione dell'eventuale garanzia definitiva e fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 52, comma 2, D.Lgs. 36/2023.

Art. 4. GARANZIA DEFINITIVA

1. Considerata la natura dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, la costituzione della garanzia definitiva non è richiesta. Notartel S.p.A. - SB si riserva tuttavia la facoltà di richiederla, in misura motivata, nei casi in cui lo ritenga necessario in relazione alla specificità della prestazione.

3

Art. 5. DURATA

1. La durata dell'appalto è indicata nella richiesta di offerta/preventivo trasmessa da Notartel S.p.A. – SB, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto, comprensiva della verifica finale.

Art. 6. CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo, oltre IVA, è indicato nel preventivo/offerta trasmesso, previa accettazione di Notartel S.p.A. - SB. Lo stesso importo è da considerarsi, onnicomprensivo ed include ogni onere relativo alla prestazione.

Art. 7. MODIFICHE CONTRATTUALI

1. Ai sensi dell'art 120, commi 1 e 3 del D. lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., sono ammesse variazioni al contratto, in aumento o in diminuzione; nel caso in cui la variazione sia fino alla concorrenza massima di un quinto del corrispettivo contrattuale, ai sensi del comma 9 dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023. Il Fornitore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto e si obbliga ad eseguire le prestazioni alle stesse condizioni del contratto principale. Oltre tale limite è ammessa la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 8. PROROGA

1. È possibile l'esercizio di proroga tecnica, nei limiti e con le modalità dell'art. 120, commi 10 e 11, D.lgs. 36/2023.

Art. 9. ESECUZIONE

1. Le prestazioni devono essere rese presso la sede di Nortatel S.p.A. – SB, ovvero altro luogo come indicato nella documentazione scambiata tra le parti, secondo le indicazioni fornite dal RUP.
2. Il Fornitore dovrà eseguire i servizi oggetto di affidamento pienamente e correttamente, con la massima cura e diligenza, utilizzando mezzi, attrezzature e personale aventi le caratteristiche indicate in sede di preventivo.

Art. 10. SUBAPPALTO

1. È ammesso il subappalto, solo nei limiti dell'art. 119 D.lgs. 36/2023.
2. Il Fornitore potrà ricorrervi solamente ed esclusivamente se sia riservato tale possibilità in sede di preventivo.
3. Il contratto di subappalto dovrà essere depositato almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto delle attività unitamente alle dichiarazioni del subappaltatore attestanti il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal d.lgs. n. 36/2023 in relazione alla prestazione subappaltata e l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e ss. del d.lgs. n. 36/2023.
4. Resta vietata la cessione integrale e prevalente delle prestazioni.

Art. 11. OBBLIGHI DEL FORNITORE

1. **Diligenza.** il Fornitore si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche. Nello svolgimento delle attività contrattuali, il Fornitore deve usare la normale diligenza richiesta e valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata (articolo 1176 comma 2 del Codice civile).
2. Il Fornitore ha l'obbligo di informare tempestivamente la Notartel S.p.A. - SB su qualsivoglia variazione che abbia inerza all'incarico conferito a mezzo della presente scrittura.
3. **Divieto di ritenzione.** Il Fornitore trattiene, ai sensi dell'articolo 2235 del Codice civile, la documentazione eventualmente fornita da Notartel S.p.A. - SB per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico, salvo diversi accordi con Notartel SpA - S.B.
4. **Segreto professionale.** Il Fornitore rispetta il segreto professionale, non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione dell'incarico. Né degli stessi può essere fatto uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti ed i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale. Le eventuali segnalazioni di operazioni sospette effettuate, non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se realizzate per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.
5. **Trasparenza.** Il Fornitore si impegna a comunicare a Notartel S.p.A. - SB le informazioni in ordine all'esecuzione dell'incarico e all'esistenza di conflitti di interesse.
6. Il Fornitore esonera Notartel da qualunque responsabilità derivante dai rapporti di lavoro tra il Fornitore stesso e i terzi. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal personale nell'esecuzione delle prestazioni.

7. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale occupato in esecuzione de contratto, compresi quelli previdenziali ed assistenziali nonché quelli relativi alla responsabilità del datore di lavoro per danno del dipendente.
8. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori in base alle leggi vigenti sulle assicurazioni sociali e, in genere, a tutte le disposizioni normative vigenti in materia di lavoro.
9. Il Fornitore si obbliga a mantenere fermo ogni impegno assunto.
10. Il Fornitore si impegna a mantenere i propri servizi e/o prodotti conformi ed adeguati allo stato dell'arte del settore di attività oggetto delle prestazioni contrattuali.
11. Il Fornitore, con la sottoscrizione delle presenti condizioni contrattuali, dichiara di essere stato edotto che Notartel S.p.A. – SB rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138 di recepimento della Direttiva europea n. 2022/2555 - NIS 2 (Network and Information Security). Pertanto, nell'ipotesi in cui l'appalto rientri nel perimetro di applicazione della NIS2, il Fornitore si impegna a:
 - riconoscere a Notartel S.p.A. – SB il diritto a effettuare audit o il diritto a ricevere relazioni di audit;
 - restituire a Notartel S.p.A. – S.B., in caso di risoluzione del contratto, le informazioni acquisite nell'ambito dell'esecuzione della prestazione contrattuale, nonché provvedere al loro smaltimento e disattivare tutte le utenze, credenziali e accessi ai sistemi, ambienti o applicativi eventualmente concessi.

Art. 12. DIRITTI E OBBLIGHI DI NOTARTEL SPA - S.B.

1. Notartel S.p.A. - SB ha diritto di essere informata in ordine all'esecuzione dell'incarico e all'esistenza di situazioni di conflitto d'interesse del Fornitore.
2. Il Fornitore e Notartel S.p.A. - SB convengono che la documentazione ricevuta è conservata dal Fornitore fino alla conclusione dell'incarico.
3. Notartel S.p.A. - SB si impegna al rispetto della proprietà industriale del Fornitore. Eventuali documenti/prodotti oggetto di diritti di proprietà industriale e intellettuale, spettanti al Fornitore sono tutelati dalle norme di legge vigenti in materia civile e penale, con particolare riferimento agli artt. 615 ter e ss. del Codice penale. Il Fornitore è, altresì, titolare esclusivo dei propri marchi registrati.

Art. 13. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È fatto divieto al Fornitore di cedere il Contratto, a qualsiasi titolo, pena la nullità della cessione medesima. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120 comma 12 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 è ammessa la cessione dei crediti. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti si applicano le condizioni dell'allegato II.14.

Art. 14. VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1. Il controllo della regolare esecuzione di tutte le prestazioni eseguite rispetto a quanto pattuito sarà effettuata dal RUP, in ossequio a quanto previsto dell'art.50, comma 7 del d.lgs. n.36/2023 e dell'art.38 dell'allegato II.14.

Art. 15. PENALI

1. Nel caso di inadempienze o di ritardi nell'esecuzione del presente Contratto, il Fornitore sarà tenuto al pagamento di una penale pari a 0,3 ‰ (0, tre per mille) dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardata consegna o inadempimento rispetto a quelli concordati, fino ad un massimo del 10% (dieci) del medesimo importo.
2. Gli importi addebitati a titolo di penale e le spese relative all'esecuzione in danno verranno trattenuti direttamente sull'importo del corrispettivo.
3. L'applicazione delle penali non preclude a Notartel S.p.A. – SB il diritto di agire per il risarcimento degli eventuali maggiori danni o per l'eventuale risoluzione del Contratto, se l'ammontare delle penali dovesse raggiungere il massimo di cui al precedente comma.

Art. 16. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. La fatturazione avviene nei tempi concordati in sede di offerta (ad es. bimestralmente, in un'unica soluzione al termine del contratto e così via).
2. La fatturazione è ammessa solo in modalità elettronica, tramite SdI.
3. I pagamenti sono subordinati a verifica del DURC ed all'art. 48 bis DPR 602/1973.
4. Si applica lo split payment.

Art. 17. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

1. Il Fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto e comunque entro la data di esecuzione delle prestazioni

Art. 18. REVISIONE PREZZI

1. È ammessa la revisione dei prezzi, nei limiti dell'art. 60 D.lgs. 36/2023 ed a condizione di esplicitare gli indici ISTAT, o specifici parametri settoriali previsti dalla richiamata norma.

Art. 19. GARANZIA

1. Si applicano gli artt. 1667 ss. c.c. per la responsabilità dell'Impresa in caso di vizi, difformità o rovina.

Art. 20. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore si impegna a trattare i dati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto adottando le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR").
2. Qualora il Fornitore agisca in qualità di Responsabile del trattamento, le Parti si impegnano a sottoscrivere un atto di nomina ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Art. 21. RISOLUZIONE

1. Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 1456 del Codice civile, si intende risolto di diritto il contratto in caso di:
 - a. non veridicità o venir meno degli impegni assunti dall'affidatario in sede di preventivo;
 - b. perdita dei requisiti di ordine generale del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
 - c. gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni agli operatori impegnati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio;

- d. gravi violazioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- e. per effetto di gravi e reiterate inadempienze alle prescrizioni contenute nei documenti di cui alla presente procedura;
- f. fallimento del soggetto selezionato;
- g. violazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, del DPR 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i. e delle disposizioni del "Codice Etico e di Comportamento" della Società, disponibile sul sito istituzionale, nell'area "Società trasparente";
- h. violazione del "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione" (c.d. Piano Anticorruzione) della Società approvato ai sensi della legge 190 del 2012, disponibile sul sito istituzionale, nell'area "Società trasparente";
- i. violazione del "Modello di organizzazione gestione e controllo ex decreto legislativo 231/2001 – Parte Generale" della Società, disponibile sul sito istituzionale, nell'area "Società trasparente";
- j. violazione della "Politica per la Prevenzione della Corruzione" ai sensi della ISO 37001 approvata dalla Società, disponibile sul sito istituzionale, nell'area "Società trasparente";
- k. superamento del massimo delle penali;
- l. violazione degli obblighi di tracciabilità;
- m. violazione degli obblighi nascenti dal D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138 di recepimento della Direttiva europea n. 2022/2555 - NIS 2 (Network and Information Security);
- n. negli altri casi previsti dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici e dalla documentazione della presente procedura di affidamento.

Art. 22. RECESSO DI NOTARTEL SPA - S.B.

1. Notartel SpA - S.B. può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di motivazione.
2. In tal caso sarà comunque tenuta a rimborsare al Fornitore le spese sostenute e a pagare il compenso dovuto per l'opera già svolta.

Art. 23. CONTENZIOSO

1. Il Foro di Roma sarà competente per dirimere le controversie che eventualmente dovessero insorgere in esecuzione del presente Contratto e che non si fossero potute definire in via breve ed amichevole tra le parti contraenti.

Art. 24. RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si rinvia alle disposizioni della normativa vigente in materia di appalti pubblici.

Data e luogo

Firma del legale rappresentante
